

**Delib.G.R. 26 marzo 2001, n. 27-2549 <sup>(1)</sup>.**

**L. 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri". Modalità attuative. Definizione assetto équipes adozioni nazionali ed internazionali, approvazione percorso metodologico e schema di relazione.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2001, n. 15.

---

(omissis)

La Giunta regionale

a voti unanimi...

Delibera

---

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'*art. 39-bis, comma 1, lettera a) della legge n. 184/1983* così come modificata dalla *legge n. 476/1998*, la riorganizzazione graduale delle équipes per le adozioni costituite con direttiva n. 8/1986, da effettuarsi entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione, presso i 22 enti gestori delle funzioni socioassistenziali aventi sede presso i comuni sede di A.S.L o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali competenti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del carico di lavoro, attribuendo alle 22 équipes così definite i compiti previsti dalla *legge n. 184/1983* e dalla *legge 31 dicembre 1998, n. 476*, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, secondo le modalità organizzative indicate in premessa e nell'allegato A della presente deliberazione;

- di approvare l'assegnazione una tantum agli enti gestori delle funzioni socioassistenziali che organizzeranno entro un anno dalla presente deliberazione le nuove 18 équipes per le adozioni, definiti enti capofila per l'attuazione della *legge n. 476/1998*, la somma di L. 30.000.000 per ciascun ente, nonché complessivamente L. 120.000.000 al Comune di Torino per l'organizzazione delle 4 équipes di riferimento, per un totale di L. 660.000.000, che saranno accantonate con successivo provvedimento della Giunta per sostenere eventuali spese di avvio, di personale, di acquisto arredi per la sede della équipe, nonché per contribuire alle attività di informazione, formazione e di informatizzazione;

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'*art. 39-bis, comma 1, lettera c) della legge n. 184/1983* così come modificata dalla *legge n. 476/1998*, l'allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente linee guida del percorso metodologico da attivare per le attività relative alle adozioni ed in particolare per le adozioni internazionali dal momento del deposito della "dichiarazione di disponibilità" della coppia al Tribunale per i Minorenni alla conclusione dell'istruttoria da parte delle équipes per le adozioni;
- di approvare l'allegato C, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente la definizione di uno schema, quale riferimento indicativo comune per la predisposizione della relazione da parte dell'équipe per le adozioni nazionali ed internazionali;
- di incaricare, ai fini degli adempimenti di cui all'*art. 39-bis, comma 1, lettera c) della legge n. 184/1983* così come modificata dalla *legge n. 476/1998*, la Direzione generale Politiche sociali a procedere affinché il protocollo operativo contenente il percorso metodologico di cui all'allegato B sia sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso dell'adozione nazionale ed internazionale;
- di confermare quanto già stabilito con Delib.G.R. 22 aprile 1987, n. 128-12716 e con Delib.G.R. 15 febbraio 1994, n. 136-32382, e successive modifiche e integrazioni, circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i minorenni di Torino per valutare l'idoneità fisica della coppia aspirante all'adozione, e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dal Servizio di Medicina legale della A.S.L. di competenza, al fine di produrre il giudizio di idoneità fisica certificato dal Servizio di Medicina legale stesso,
- di impegnarsi ad organizzare, entro dicembre 2001, corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati ad operare in Piemonte dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi della *legge n. 476/1998* e di accantonare per questa attività L. 100.000.000 sul capitolo 11888/2001 che vengono assegnate alla Direzione Politiche Sociali; (A/100654)
- di approvare l'assunzione in carico dell'onere delle spese organizzative dei corsi di informazione, di preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni che saranno organizzati a cura delle équipes per le adozioni con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti autorizzati secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico e secondo i criteri in premessa citati.

(omissis)

---

Allegato A

### **Indicazioni operative per la riorganizzazione delle équipes per le adozioni**

Al fine di riorganizzare la rete dei servizi territoriali in materia di adozioni, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'*art. 39-bis comma 1, lett. a) e c)*, e per consentire un'azione integrata fra i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione della legge vengono gradualmente istituite

sperimentalmente, entro un anno a partire dalla presente deliberazione, 22 équipes sovrazionali operanti sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale, secondo quanto indicato qui di seguito anche con riferimento alle sedi e ai rispettivi territori di competenza.

Fermo restando l'obiettivo di istituire 22 équipes sovrazionali, quale sede di raccordo organizzativo, informativo, formativo ed operativo di riferimento sulla materia, che rappresentano il punto di riferimento e il soggetto responsabile delle attività previste dalla presente deliberazione, gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali di riferimento nelle singole zone, in piena autonomia, potranno adottare, per lo svolgimento della medesima attività, le modalità organizzative più rispondenti alle necessità e alle caratteristiche del territorio di riferimento.

L'individuazione della sede prevista nel presente allegato è pertanto indicativa, fermo restando l'individuazione di 22 équipes sovrazionali; gli enti gestori delle attività socioassistenziali interessati per le singole zone di riferimento possono indicare congiuntamente una diversa sede sovrazionale e il relativo ente gestore capofila.

Le singole équipes adozioni, come già previsto dalla Direttiva regionale n. 8/1986, devono essere composte da:

- almeno due operatori socio - assistenziali titolari ed un supplente (assistenti sociali) individuati dagli Enti gestori delle funzioni socio - assistenziali competenti per territorio;

- almeno un operatore sanitario ed un supplente (psicologo o neuropsichiatra infantile) individuati dall'A.S.L. sul cui territorio ha sede l'équipe adozioni.

Il numero effettivo degli operatori delle équipes adozioni (comunque non inferiore a tre unità come sopra individuate) e dei supplenti, deve essere determinato congiuntamente da tutti gli Enti gestori delle funzioni socio - assistenziali dell'ambito territoriale individuato e dalle Aziende Sanitarie, tenendo conto della tabella compresa in questo allegato contenente l'ipotesi indicativa di minima di fabbisogno in ore quale contributo per la riformulazione delle équipes zonali, e del fatto che il personale referente delle stesse équipes deve essere messo a disposizione su questa attività fino ad un max del 50% dell'orario settimanale, considerato che a tali profili professionali sono demandate anche altre attività del progetto tutela materno infantile.

Il numero effettivo degli operatori delle équipes adozioni deve essere altresì determinato:

- dalle caratteristiche del territorio di riferimento e distanze dalle sedi centrali e dalle sedi delle Autorità giudiziarie di riferimento

- dalla popolazione di riferimento

- dal numero di domande presentate dalle coppie al Tribunale per i minorenni e all'équipe adozioni nell'anno

- dal numero di incontri informativi e di seminari di preparazione per le coppie e di formazione organizzati in attuazione della *legge n. 476/1998* e della riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti familiari.

Il nuovo assetto organizzativo risultante si intende operante sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale.

Gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali e le direzioni delle Aziende sanitarie devono in ogni caso, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, nelle more di una valutazione degli enti locali interessati, titolari della funzione, per la ridefinizione delle équipes sovrazionali, che deve essere fatta entro un anno, designare o confermare gli operatori referenti delle équipes costituite sul territorio e, trasmettere all'Assessorato regionale alle Politiche sociali tali nominativi.

Gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali che insistono sul territorio di una stessa A.S.L. e che intendono definire la nuova organizzazione, dovranno entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione designare gli operatori referenti, assicurando la loro effettiva messa a disposizione, tenendo conto della professionalità acquisita dagli operatori componenti le équipes adozioni costituite precedentemente secondo le indicazioni regionali della dir. N. 8/86.

L'ente gestore delle funzioni socioassistenziali referente del comune sede di A.S.L, o di altro ente gestore della zona appositamente designato, assume funzioni di ente capofila e assicura che sia sottoscritta una convenzione tra tutti gli enti titolari della funzione in cui vengono precisata le quote orarie del lavoro dell'équipe e le modalità organizzative, i rispettivi oneri, le verifiche periodiche dell'attività svolta dall'équipe.

L'ente capofila dell'équipe per le adozioni sovrazionale:

- a) istituisce l'équipe adozioni sulla base delle indicazioni del presente atto;
- b) trasmette all'Amministrazione regionale il relativo provvedimento;
- c) comunica al Tribunale per i minorenni del Distretto di Corte d'appello i nominativi di riferimento degli operatori che costituiscono le équipes adozioni e la sede operativa dello stesso.

Contestualmente le AA.SS.LL. dovranno provvedere alla designazione del personale sanitario (psicologo o neuropsichiatra infantile), utilizzando per l'individuazione degli operatori referenti criteri che tengano conto della professionalità acquisita dagli operatori componenti (prioritariamente deve essere messo a disposizione personale sanitario e sociale che già opera nell'area tutela materna infantile) le équipes adozioni costituite precedentemente secondo le indicazioni regionali della dir. n. 8/1986 e trasmettere all'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, capofila preposto, e all'Amministrazione regionale, il relativo provvedimento.

L'azienda sanitaria locale, così come definito nella *legge n. 476/1998* e nello schema di decreto di approvazione dell'Accordo Stato Regioni sull'integrazione sociosanitaria, assicura la messa a disposizione del personale necessario per le attività di neuropsichiatria infantile e psicologiche secondo il carico di lavoro sostenendone i relativi oneri.

Si ricorda che, fermo restando la titolarità della procedura adottiva in carico ai servizi sociali come da dettato legislativo, deve essere condivisa dagli operatori sanitari la responsabilità delle azioni necessarie all'espletamento delle procedure stesse, devono essere assicurate l'unitarietà dell'intervento e l'elevata competenza specialistica rispetto ai compiti ed ai tempi assegnati dalla normativa in materia di adozione e devono essere superate la dispersione e la disomogeneità delle informazioni date alle coppie che si rivolgono ai servizi.

Si evidenzia inoltre la necessità di garantire la visibilità dell'équipe territoriale per le adozioni al fine di facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini e di garantire una efficace comunicazione, una collaborazione e un coordinamento con la Regione, gli enti autorizzati, il Tribunale per i minorenni.

Qualora un Comune faccia riferimento ad un'équipe adozioni avente sede in un'A.S.L. diversa da quella di appartenenza, i costi del personale sanitario facente parte dell'équipe adozioni e derivanti dallo svolgimento di attività rivolte a persone residenti in tale Comune possono essere oggetto di compensazione tra le due Aziende Sanitarie Locali interessate previo accordo tra di esse.

La messa a disposizione degli operatori socio - assistenziali dell'équipe da parte di Enti gestori a favore di altri Enti gestori ricompresi nel territorio di riferimento possono essere oggetto di compensazione finanziaria previ accordi fra essi. In ogni caso gli enti locali singoli e associati si suddividono l'onere del personale socioassistenziale e l'onere finanziario organizzativo della sede.

### **PROCEDURA RELATIVA ALL'ITER ADOTTIVO:**

#### **IPOTESI DI FABBISOGNO IN ORE QUALE CONTRIBUTO PER LA RIFORMULAZIONE INDICATIVA DI MINIMA DELLE ÉQUIPE ZONALI.**

| <b>FASI</b>   | <b>FABBISOGNO ORARIO ASSISTENTE PSICOLOGO SOCIALE</b> |                        | <b>DESTINATARI</b>  |
|---|---|------------------------|---|
| <b>A) FASE ORGANIZZATIVA</b>  | <b>3 h a settimana</b>                                | <b>1 h a settimana</b> | Per i cittadini che richiedono informazioni e per le coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione al Tribunale dei Minorenni |
| <b>B) INFORMATIVA</b>   | <b>4 h al mese</b>                                    | <b>4 h al mese</b>     |   |
| <b>C) FORMATIVA</b>   | <b>8 ore a gruppo</b>                                 | <b>8 ore a gruppo</b>  |   |
| <b>D) FASE ISTRUTTORIA:</b>   |   |                        | Per le coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e internazionale al Tribunale per i minorenni                  |
| - Colloqui  | <b>20 h a coppia</b>                                  | <b>20 h a coppia</b>   |   |
| - Visita dom. N. 1<br>- Stesura relazione   |   |                        |   |
| <b>C) FASE PREADOTTIVA, ADOTTIVA E POST ADOTTIVA</b>                              |   |                        | Per bambino   |
| - Sostegno al minore e alla famiglia nella fase pre - adottiva e post - adottiva. |   |                        |   |
| - Sostegno per l'affidamento a rischio giuridico                                  | <b>20 h a bambino</b>                                 | <b>20 h a bambino</b>  |   |
| - Collaborazione con Enti autorizzati e   |   |                        |   |

predisposizione relazioni  
 periodiche  
 - Gruppi ore famiglie adottive  
 - vigilanza  
 - rapporti con enti autorizzati e  
 Tribunale  
 per i minorenni

---

## PROPOSTE INDICATIVE

### TABELLA NUOVE SEDI ÉQUIPES ADOZIONI

| ÉQUIPE<br>ADOZIONI<br>N. | ASL DI<br>RIFERIMENTO | ENTI GESTORI DELLE<br>FUNZIONI<br>SOCIO -<br>ASSISTENZIALI DI<br>RIFERIMENTO  | ENTE GESTORE<br>DELLE<br>ÉQUIPES<br>SOVRAZIONALI<br>ADOZIONI | NOTE<br>(COMUNI<br>APPARTENENTI<br>AD<br>ASL DIVERSE<br>DALL'ASL DI<br>RIFERIMENTO) |
|--------------------------|-----------------------|---|--|---|
| 1                        | 1-<br>TORINO          | COMUNE DI TORINO  | COMUNE DI<br>TORINO  |   |
| 2                        | 2-<br>TORINO          | COMUNE DI TORINO  | COMUNE DI<br>TORINO  |   |
| 3                        | 3-<br>TORINO          | COMUNE DI TORINO  | COMUNE DI<br>TORINO  |   |
| 4                        | 4-<br>TORINO          | COMUNE DI TORINO  | COMUNE DI<br>TORINO  |   |
| 5                        | 5-<br><br>COLLEGNO    | C.I.S.A.P.-<br>GRUGLIASCO/C.I.S.A.-<br>RIVOLI/Ci.di.S -<br>PIOSSASCO/COM.<br>MONTANA VAL<br>SANGONE -<br>GIAVENO/CO.NI.SA -<br>VALLE DI<br>SUSA | CISAP -<br><br>GRUGLIASCO                                    |   |
| 6                        | 6-<br><br>CIRIÈ       | C.I.S.-<br>CIRIÈ/COM.MONTANA<br><br>-<br>VALLI DI<br>LANZO/C.I.S.S.A. -   | C.I.S.<br><br>CIRIÈ  | ALPIGNANO<br><br>VAL DELLA<br>TORRE   |

|    |                 |  |  |   |
|----|-----------------|--|--|---|
| 7  | 7-              | ALPIGNANO<br>C.I.S.S.- CHIVASSO/<br>CHIVASSO   | C.I.S.S.-<br>CHIVASSO                  | (ASL 5)   |
| 8  | 8-              | C.I.S.S.P.- SETTIMO<br>T.SE/<br>C.I.S.A. - GASSINO T.SE<br>C.S.S.A.C.- CHIERI/<br>CHIERI<br>C.I.S.A. 31 -<br>CARMAGNOLAI<br>C.I.S.S.A. -<br>MONCALIERI/<br>C.I.S.A. - NICHELINO/<br>(* )                                       | C.S.S.A.C. - CHIERI                    | (* ) le attività per<br>le<br>adozioni rivolte a<br>persone<br>residenti nel<br>Comune di<br>Riva presso Chieri<br>fanno<br>riferimento<br>all'équipe<br>adozioni avente<br>sede<br>presso il<br>C.S.S.A.C. -<br>Chieri |
| 9  | 9-<br>IVREA     | IN.RE.TE.- IVREA/<br>C.I.S.S 38- CUORGNÈ/<br>C.I.S.S.A.C. -CALUSO  | IN.RE.TE.- IVREA                       |   |
| 10 | 10-<br>PINEROLO | C.I.S.S.-PINEROLO/<br>COM. MONTANA VAL<br>CHISONE<br>E GERMANASCA -<br>PEROSA<br>ARGENTINA/<br>COM. MONTANA VAL<br>PELLICE<br>- TORRE PELLICE/<br>ASL 10 (DELEGATA<br>DAI COMUNI DI<br>BOBBIO E SESTRIERE)                     | C.I.S.S.-<br>PINEROLO                  |   |
| 11 | 11-<br>VERCELLI | COMUNI EX. U.S.S.L.<br>45-<br>VERCELLI/<br>C.I.S.A.S.- SANTHÌÀ/<br>COM. MONTANA<br>VALSESIA E<br>VALSESSERA -<br>VARALLO<br>SESA/<br>COMUNI CONV.<br>BORGOESIA<br>E SERRAVALLE SESIA<br>-<br>BORGOESIA/<br>C.A.S.A.- GATTINARA | COMUNI EX.<br>U.S.S.L. 45-<br>VERCELLI | VIVERONE<br>GIFFLENGA<br>(ASL 12)   |

|    |                |  |   |  |
|----|----------------|--|---|--|
| 12 | 12-<br>BIELLA  | I.R.I.S.- BIELLA/<br>C.I.S.S.A.B.O. -<br>COSSATO   | I.R.I.S.- BIELLA<br>C.I.S.S.A.B.O.                                |  |
|    | 13-<br>NOVARA  | COMUNE DI NOVARA/<br>C.I.S.A. 24 -<br>BIANDRATE/<br>CONSORZIO<br>DELL'OVEST<br>TICINO - ROMENTINO/<br>COMUNI CONV. EX.<br>U.S.S.LL. 53 -<br>CASTELLETTO<br>SOPRA TICINO/<br>COMUNI CONV.-<br>ARONA/<br>C.I.S.S.-<br>BORGOMANERO/<br>I.S.A.COMUNI CONV. -<br>GHEMME/<br>COMUNI CONV.<br>PRATO SESIA<br>E CAVALLIRIO -<br>PRATO SESIA  | COMUNE DI<br>NOVARA   | SIZZANO<br><br>PRATO SESIA<br>(ASL 11) |
| 13 |                |  |   |  |
| 14 | 14-<br>OMEGNA  | CONS.<br>INTERCOMUNALE<br>SERV. SOCIO - ASS.-<br>OMEGNA/<br>C.I.S.S. -PALLANZENO/<br>CONSORZIO DEL<br>VERBANO -<br>VERBANIA INTRA<br>CONSORZIO SOCIO -<br>ASS. DEL<br>CUNEESE - CUNEO/<br>CONSORZIO VALLI<br>GRANA E<br>MAIRA - DRONERO/<br>CONSORZIO ALPI<br>MARITTIME -<br>BORGO S. DALMAZZO/<br>COM. MONTANA<br>VALLI<br>GESSO,VERMENAGNA,<br>PESIO -<br>ROBILANTE/<br>C.S.S.M.- MONDOVÌ/<br>COM. MONTANA | CONS.<br><br>INTERCOMUNALE<br><br>SERV. SOCIO-<br>ASS.-<br>OMEGNA |  |
| 15 | 15-<br>CUNEO   |  | CONSORZIO<br>SOCIO-<br>ASS. DEL<br><br>CUNEESE -<br>CUNEO         |  |
| 16 | 16-<br>MONDOVÌ |  | C.S.S.M.-   |  |

|    |                        |  |  |                             |
|----|------------------------|--|--|-----------------------------|
|    |                        | VALLI<br>MONGIA, CEVETTA E<br>LANGA  | MONDOVÌ  |                             |
| 17 | 17-<br>SAVIGLIANO      | CEBANA - CEVA/<br>MONVISO SOLIDALE-<br>SAVIGLIANO/<br>C.I.O.S. - TRINITÀ   | MONVISO<br>SOLIDALE-<br>SAVIGLIANO                 |                             |
| 18 | 18-<br><br>ALBA        | Consorzio Socio -<br>Assistenziale<br>Alba - Langhe - Roero -<br>Alba/<br>Com. Montana Alta Langa  | CONSORZIO<br>SOCIO-<br>ASSISTENZIALE               |                             |
| 19 | 19-<br>ASTI            | -<br>Bossolasco/<br>A.S.L. 18 BRA<br>COMUNE DI ASTI/<br>CO.GE.SA. ASTI/<br>C.I.S.A. - NIZZA M.TO   | ALBA-LANGHE-<br>ROERO - ALBA<br><br>COMUNE DI ASTI |                             |
| 20 | 20-<br><br>ALESSANDRIA | C.I.S.S.A.C.A. -<br>ALESSANDRIA/<br>C.I.S.A. -TORTONA  | C.I.S.S.A.C.A. -<br><br>ALESSANDRIA                |                             |
| 21 | 21-<br><br>CASALE M.TO | A.S.L. 21 - CASALE<br>M.TO/<br>C.I.S.S.- VALENZA   | A.S.L. 21 -CASALE<br>M.TO                          | FONTANETTO<br>PO<br>(ASL 7) |
| 22 | 22-<br><br>NOVI LIGURE | CONSORZIO DEL<br>NOVESE-<br>NOVI LIGURE/<br>COMUNI CONV. -<br>ACQUI<br>TERME/<br>COMUNI CONV. EX<br>U.S.S.L. 75 -<br>RIVALTA BORMIDA/<br>CONSORZIO SERV.<br>SOCIALI -<br>OVADA | CONSORZIO DEL<br><br>NOVESE - NOVI<br>LIGURE       |                             |

Allegato B

**Proposta di protocollo per le attività inerenti l'adozione nazionale ed internazionale ed in particolare per l'attuazione dell'art. 39-bis comma 1 lett. c) legge n. 184/1983 con modifiche legge n. 476/1998, per l'individuazione del percorso metodologico fra équipes adozioni territoriali ed enti autorizzati e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.**

## Premessa

Il primo protocollo operativo, metodologico, sull'adozione è stato adottato dalla Regione Piemonte con direttiva degli Assessorati alla Sanità e all'Assistenza nel 1986.

Le modifiche apportate alla *L. 4 maggio 1983, n. 184*, con la *L. 31 dicembre 1998, n. 476*, che ratifica la Convocazione dell'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, hanno sollecitato una sua verifica per una messa a punto.

Con la ratifica della Convenzione sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti e procedure per tutelare in modo più efficace diritti fondamentali dei minori stranieri e per orientare e sostenere le famiglie adottanti nella realizzazione del loro progetto.

Il protocollo è stato rielaborato, tenendo conto delle attività complessive dei servizi per le adozioni nazionali e dei nuovi compiti che la *L. n. 184/1983*, modificata dalla *L. n. 476/1998*, affida ai servizi socio - assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali.

Esso prevede una metodologia di lavoro riferita:

a) all'attività di preparazione/informazione rivolta alle coppie che richiedono informazioni e a quelle che presentano dichiarazione di disponibilità per l'adozione nazionale ed internazionale, da parte dei Servizi Territoriali e degli Enti autorizzati;

b) alla valutazione di idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale (artt. 22 e 29-bis, c. 4);

c) alla consulenza e al sostegno per la fase d'inserimento del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo (artt. 22, ultimo comma, 23 e 25).

Nei casi di adozione internazionale l'assistenza e la consulenza ai genitori adottivi ai fini di una "corretta integrazione familiare e sociale" sono date "su richiesta degli interessati".

La legge prevede, che i servizi socio - assistenziali e gli enti autorizzati in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi (art. 34, comma 2)".

Si rileva inoltre che, se l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo del minore in Italia, "il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento pre-adottivo" e stabilisce la sua durata in un anno

Il protocollo si propone:

1) di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici e di servizio sociale) e di individuare, livelli qualitativi al di sotto dei quali non è possibile formulare valutazioni fondate,-

2) di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio - ambientale al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva per il Tribunale per i minorenni e, nei casi di adozione internazionale, anche per l'Ente autorizzato.

3) di specificare ruoli e competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti a cui la legge fa riferimento (équipes territoriali per le adozioni, enti autorizzati, Tribunali per i minorenni).

Gli interventi di competenza psicologica e di servizio sociale (o di altro eventuale profilo professionale che si ritiene di coinvolgere per l'attività di cui al punto b, quale ad esempio per la certificazione dell'idoneità fisica, per la Regione Piemonte, come descritto in delibera, i Servizi di Medicina legale) devono essere svolti seguendo metodologie professionali proprie di ciascun operatore nella fase dell'indagine conoscitiva e produrre relazioni valutative specifiche.

I diversi ambiti d'indagine, infine, devono convergere verso un momento di confronto che permetta di verificare le conoscenze acquisite e i giudizi maturati dai diversi operatori, al fine di pervenire ad una relazione di sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione comune.

Al tribunale per i minorenni sono trasmesse in un unico invio:

- 1 relazione dei servizi sociali
2. relazione psicologica
3. relazione di sintesi

## **Competenze delle équipes per le adozioni**

### **A) informazioni**

Le équipes adozioni, nel contesto di tutta la loro attività, hanno anche la responsabilità dell'informazione e della preparazione delle coppie aspiranti all'adozione

#### *Informazione generale*

Le équipes per le adozioni:

1. Collaborano con gli Enti autorizzati e le altre associazioni che si occupano della promozione dei diritti dei minori e di adozioni rendendo disponibili le informazioni con riferimento sia alla legge n. 476/1998 sia all'art. 1 comma 3 della nuova legge di riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti.

2. Diffondono e rendono disponibile ai cittadini e alle coppie interessate il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per l'attività di informazione.

4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative all'adozione nazionale ed internazionale.

#### *Informazione specifica*

Le équipes per le adozioni:

1. Collaborano con gli Enti autorizzati e le altre associazioni che si occupano di adozioni rendendo disponibili le informazioni con riferimento sia alla *legge n. 476/1998* sia alla nuova legge di riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti.

2. Diffondono e rendono disponibile ai cittadini e alle coppie interessate il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per l'attività di preparazione - formazione secondo le modalità operative di seguito descritte.

4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative all'adozione nazionale ed internazionale.

5. È mirata ad informare la coppia sull'adozione nazionale ed internazionale, sui requisiti necessari, sulle relative procedure, sui tempi necessari. Tiene sempre al centro il bisogno del bambino e la sua centralità in ogni fase dell'adozione.

6. È mirata ad informare la coppia sull'iter adottivo all'estero e sulle procedure da attivare con l'Ente autorizzato una volta in possesso del decreto di idoneità.

7. È mirata ad informare la coppia sulle forme di solidarietà verso i minori in stato di abbandono in Italia e all'estero.

8. È mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja.

9. È centrata sull'informazione relativa allo specifico disagio di minori nelle varie fasi di età e nelle diverse situazioni, con descrizione dei bisogni e delle sofferenze dei bambini abbandonati, delusi, confusi, maltrattati psicologicamente, fisicamente e sessualmente, oppure con profondi vissuti di solitudine e di rabbia o con difficoltà a fidarsi e ad affidarsi ad un nuovo adulto.

10. È costantemente attenta a sensibilizzare gli aspiranti adottivi ai bisogni dei minori portatori di problematiche sanitarie e psichiche.

11. È mirata a far conoscere alla coppia i propri diritti.

I servizi socioassistenziali, con la collaborazione dei servizi sanitari, calendarizzano incontri di informazione per le coppie che richiedono informazioni sulle adozioni, sugli affidamenti familiari e per quelle aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale.

Gli incontri di informazione verranno organizzati dagli operatori delle équipes adozioni con la collaborazione, oltre che degli enti autorizzati, anche dei gruppi di associazioni di volontariato che operano nel settore della cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, degli affidamenti familiari, delle adozioni nazionali.

Tali corsi di informazione, previsti dall'art. 29-bis comma 4 lett. a) *legge n. 476/1998* e quelli previsti dall'art. 1 comma 3 della legge di riforma delle adozioni approvata dal Parlamento in data 2 marzo 2001, in via di pubblicazione, così come descritto in delibera, saranno organizzati indicativamente a cadenza mensile, a cura delle équipes per le adozioni con la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e gli enti autorizzati, in una sede individuata dall'ente gestore delle funzioni socioassistenziali del comune sede della A.S.L. di riferimento o altra zona facilmente

accessibile e ritenuta idonea del territorio di competenza dell'équipe o, in caso di numero di partecipanti non elevato, in accordo con le équipes adozioni dell'ambito territoriale provinciale, presso altra sede idonea nell'ambito del territorio provinciale, secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico: le spese di organizzazione verranno rimborsate dall'amministrazione regionale, previa approvazione del programma annuale e presentazione della rendicontazione, secondo modalità operative che verranno successivamente definite con altro provvedimento.

I corsi di preparazione delle coppie e di formazione di cui all'art. 29-bis comma 4 lett. b) e quelli previsti dalla legge di riforma delle adozioni approvata dal Parlamento in data 2 marzo 2001, saranno organizzati in accordo con gli enti locali interessati, in collaborazione con gli enti autorizzati, nel numero complessivo di dieci seminari all'anno, a cadenza mensile, articolati su due giornate consecutive, a rotazione nel corso dell'anno, su quattro poli geografici (due ad Alessandria, due a Cuneo, due a Novara, due a Torino e due a Torino - provincia).

Le coppie aspiranti all'adozione, sia che abbiano già presentato la disponibilità al Tribunale sia in fase pre-disponibilità, hanno così la possibilità di frequentare un seminario di preparazione e formazione nella zona di riferimento, oppure di frequentare il corso anche in altra zona o se frequentare, nel caso di adozione internazionale, di frequentare direttamente i corsi organizzati dagli enti autorizzati.

In ogni caso sia per i corsi di preparazione alle coppie organizzati dalle équipes che per quelli organizzati dagli enti deve essere individuato un operatore responsabile del corso e devono essere predisposti degli attestati di frequenza.

Gli enti autorizzati ad operare in Piemonte sono disponibili a collaborare nell'organizzazione e nella realizzazione dei dieci incontri da effettuare nel corso dell'anno sui quattro poli geografici individuati sull'intero territorio regionale.

Le équipes territoriali dovranno trasmettere alla Regione il calendario degli incontri programmati in accordo con gli enti autorizzati e il preventivo delle spese.

## **B) Dichiarazione di disponibilità**

La coppia presenta dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni di Torino; entro 15 giorni i coniugi consegneranno copia della stessa unicamente all'incarico al referente dell'équipe territoriale per le adozioni individuato con delibera istitutiva di cui all'allegato A. Il referente del servizio è responsabile della trasmissione della copia della domanda al Servizio di neuropsichiatria infantile territorialmente competente; il referente dell'équipe, adozioni incaricato trasmette copia delle ricevute allegate alle domande alla Cancelleria Adozioni del Tribunale.

Dalle date delle ricevute si computano i 4 mesi previsti per legge per lo svolgimento delle indagini.

I quattro mesi di tempo assegnati ai servizi dall'art. 29-bis comma 5 della *legge n. 184/1983*, così come modificata dalla *legge n. 476/1998*, si devono ritenere applicabili anche per le domande di adozione nazionale come confermato dalla legge appena approvata.

Al momento del deposito della domanda la cancelleria adozioni comunica alla coppia la data della convocazione da parte di un Giudice onorato e di un Giudice Togato, nel primo mese successivo ai 4 mesi.

Le équipes per le adozioni:

1. Convocano la coppia per la predisposizione dell'indagine

2. Predispongono attività volte ad acquisire gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di una adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisiscono ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione.

3. Trasmettono al Tribunale una relazione completa dei dati raccolti, entro quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (vedi schema di relazione allegato C).

### **C) Dall'idoneità all'incontro con il minore e al trasferimento in Italia**

Aggiornano il fascicolo riferito alla coppia, in collaborazione con l'ente autorizzato incaricato dalla coppia e raccolgono tutte le notizie relative al percorso di adozione internazionale in fase di svolgimento.

### **D) L'Adozione**

1. Svolgono in collaborazione con l'Ente Autorizzato attività di sostegno del nucleo adottivo su richiesta degli adottanti fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.

2. Riferiscono - in ogni caso - al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

### **E) L'Affido preadottivo**

1 Raccolgono la documentazione sul minore; a tal fine è indispensabile che ogni minore in situazione di abbandono o di rischio, sia conosciuto attentamente e diagnosticato anche psicologicamente dai servizi del territorio di origine, e da questi seguito con ogni opportuno intervento fino al "passaggio" all'équipe adozioni

2. Attivano ed organizzano servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare con: per l'adozione nazionale, conoscenza diretta del bambino, della sua storia, e delle sue caratteristiche specifiche; descrizione e discussione di quanto sopra con la coppia; attuazione di ogni misura utile per favorire l'incontro coppia - bambino; valutazione, congiuntamente con il Tribunale per i Minorenni e gli operatori che lo hanno conosciuto in passato, delle modalità, del numero e della frequenza degli incontri di conoscenza del bambino con la coppia; attuazione di ogni altra misura di sostegno al bambino e/o alla coppia, successivamente all'ingresso in famiglia, in particolare nei primi tempi; per l'adozione internazionale, disponibilità alla conoscenza immediata del bambino con i suoi nuovi genitori non appena essi lo richiedano, ed attuazione degli interventi necessari come sopra.

3. Dal momento dell'ingresso in Italia del minore e almeno per un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio - assistenziali degli enti locali, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi, il minore.

4. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

## **F) Il Post Adozione**

Il lavorare in modo integrato con gli enti autorizzati in questa fase si renderà necessario soprattutto in presenza di problematiche complesse; proprio in questi casi è maggiormente necessaria un'alleanza di lavoro che preveda coordinazione ed integrazione a più livelli. In termini di metodo, i servizi e l'Ente potrebbero impostare un progetto integrato, finalizzato ad "assistere" i genitori adottivi ed il minore. Sarebbe anche opportuna la stesura di una "Carta dei Servizi" relativa alle risorse presenti sul territorio riferite ad organizzazioni che possono, per la specificità dei problemi di cui si occupano, essere d'aiuto per le coppie (esempio: per quanto riguarda l'aspetto sanitario del minore: malattie tropicali ecc.).

## **Competenze degli enti autorizzati**

### **A) Informazioni**

1. Collaborano con i servizi socio - assistenziali.
2. Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Rendono disponibili personale, luoghi, tempi e strumenti per le attività di informazione.
4. Comunicano agli altri organismi le proprie attività relative all'adozione internazionale.
5. Informano gli aspiranti all'adozione sui costi, tempi procedure e Paesi con cui operano.

### **B) Dichiarazione di disponibilità**

Collaborano ai percorsi di informazione e preparazione all'adozione internazionale predisposti ed organizzati dai servizi territoriali.

Predispongono percorsi autonomi di informazione e preparazione all'adozione internazionale.

### **C) Idoneità.**

- 1 Ricevono dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione.
2. Aprono un fascicolo relativo alla coppia e raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.

### **D) Dall'Idoneità all'incontro con il minore**

1. Informano gli aspiranti genitori sulle procedure che verranno avviate e sulle concrete prospettive di adozione.
2. Svolgono le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui essi intrattengono rapporti.

3. Trasmettono al Paese in questione la domanda di adozione, unicamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le Autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
4. Raccolgono dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.
5. Trasferiscono tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero.
6. Ricevono il consenso scritto dagli aspiranti all'adozione all'incontro proposto dall'autorità straniera tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare e trasmettono l'atto di consenso all'autorità straniera con l'autentica delle firme degli aspiranti all'adozione.
7. Ricevono dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della convenzione e concordano con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prendono atto del mancato accordo e ne danno immediata informazione alla commissione Nazionale comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approvano la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.
8. Informano immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le équipes per le adozioni della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiedono alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore e dei minori in Italia.
9. Ricevono dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmettono immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione.
10. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.
11. Svolgono in collaborazione con i servizi dell'Ente Locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.
12. Certificano la data dell'inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
13. Certificano alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito.
14. Certificano alla coppia le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione agli effetti di quanto previsto dalla lettera L-bis, art. 10 comma 1 *D.P.R. n. 917/1986*.

#### **E) Il primo incontro, il trasferimento in Italia, l'adozione**

1. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché avvenga in compagnia degli adottanti.

2. Proseguono lo scambio di informazioni con i servizi territoriali.
3. Su richiesta degli adottanti, svolgono, in collaborazione con l'Ente Locale, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.
4. Riferiscono in ogni caso al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
5. Certificano la durata delle necessarie assenze dal lavoro, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.

#### **F) L'Affido preadottivo**

1. Comunicano alle équipes adozioni il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmettono la documentazione relativa al minore in loro possesso c/o relazione sul periodo vissuto nel paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro col minore, soggiorno col minore, .....).
2. Attivano e organizzano servizi per:
  - a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di origine;
  - b) l'accompagnamento della coppia.
3. Compilano, quando richieste, se non compilate dai servizi territoriali, le relazioni periodiche per il paese di origine.
4. Su richiesta degli interessati assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed il minore. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento.

#### **G) Il Post adozione**

Svolgono in collaborazione con l'Ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti. Si può prevedere la costituzione di gruppi composti da rappresentanti dei servizi e degli Enti, nonché da coppie di genitori adottivi, allo scopo di seguire la fase post adottiva, estesa anche all'adozione nazionale.

#### **Competenze del Tribunale per i minorenni**

##### **A) Informazioni**

1. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni.
2. Diffonde e rende disponibili alle équipes per le adozioni e agli Enti autorizzati materiale informativo presso le proprie sedi.
3. Comunica, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività di iniziative relative all'adozione internazionale.
4. Trasmette alla Regione, con cadenza trimestrale, i dati relativi al numero di coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione, suddivise per ambito territoriale di competenza di ciascuna équipe.

## **B) Dichiarazione di disponibilità**

1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.

(Vedi punto "B" Competenze delle équipes per le adozioni)

## **C) Idoneità.**

1. Ricevuta la relazione delle équipes e la certificazione del Servizio di Medicina legale dispone se necessario gli opportuni provvedimenti e pronuncia, se si tratta di adozioni internazionali, entro due mesi successivi decreto motivato attestante la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare.

2. In caso di adozione nazionale viene confermata la procedura dell'abbinamento del minore a coppie individuate idonee in Camera di Consiglio, secondo la prassi di collaborazione con le équipes per le adozioni e l'Ufficio Adozioni del Tribunale per i minorenni stesso.

3. L'emissione di idoneità con decreto viene comunicata ai servizi territoriali competenti.

4. Il decreto di idoneità contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare.

5. Il decreto è trasmesso immediatamente con copia della relazione dei servizi territoriali e della documentazione esistente agli atti alla Commissione Nazionale.

6. Se già indicato dagli aspiranti all'adozione, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia delle relazioni e della documentazione esistente agli atti agli Enti autorizzati compresi in uno specifico Albo Nazionale.

7. Qualora il decreto di idoneità previo ascolto degli interessati sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il Tribunale per i Minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione nazionale e all'Ente autorizzato.

## **D) L'adozione**

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

1. Verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni.

2. Accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo.

## **E) L'affido preadottivo**

1. Decorso il periodo di un anno, se ritiene la permanenza in famiglia conforme, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile; in caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo ed adottare provvedimenti alternativi.

## **Competenze della Regione**

In attuazione delle competenze attribuite dalla legge (art. 39-bis) alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano (promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili", la Regione si impegnai oltre a quanto descritto in deliberazione, a trasmettere a ciascuna équipe territoriale il calendario degli incontri organizzato dalle équipes per le adozioni territoriali con la collaborazione degli enti autorizzati, con l'indicazione delle rispettive sedi allo scopo di offrire alle coppie la più ampia scelta di partecipazione nella fase di informazione/preparazione.

È opportuno che nella prima fase di avvio la Regione abbia una funzione di coordinamento e raccordo sul piano organizzativo fra i diversi soggetti coinvolti (Tribunale per i minorenni, Servizi, Enti).

---

Allegato C

### **Schema di relazione al Tribunale per i minorenni per la valutazione della coppia aspirante l'adozione**

Équipe adozioni con sede presso.....

Composizione équipe.....

Analisi psico-sociale a fini di adozione relativa ai Coniugi.....

Residenti.....

#### Relazione sociale

Osservazione e descrizione:

Storia individuale:

curriculum scolastico, lavorativo

rapporti con la famiglia d'origine, (passati ed attuali)

eventi significativi

Storia della coppia

Come si sono conosciuti, come si descrivono personalmente l'uno rispetto all'altro

Eventi significativi della loro vita di coppia

#### Vita familiare:

lavoro (attività, solidità, soddisfazione) altri impegni (tipo, orari, esperienze)

orari e ritmi quotidiani

descrizione spazi abitativi (disposizione, disponibilità spazi ed accoglienza della casa)

#### Storia familiare ed adozione:

relazioni sociali (collocazione, interessi, attività)

relazioni familiari con le rispettive famiglie (collocazione, positività delle relazioni, sostegno al progetto adottivo)

sterilità, ipofertilità e tentativi di procreazione assistita (descrizione da parte della coppia, tentativi fatti, proposti o in corso, aspettative)

esperienze con bambini (esperienze di accudimento, cura, e di eventuale volontariato)

#### Motivazioni alla scelta adottiva:

come si è arrivati all'adozione (eventi significativi che l'hanno determinata)

collocazione temporale della scelta adottiva (perché viene fatta adesso)

disponibilità (in dettaglio rispetto all'età, situazione e storia del minore, provenienza del bambino, disponibilità al rischio sanitario e psicologico)

livello di informazione sulla tematica inerente l'adozione nel suo complesso

progetti

attese

#### Valutazione sociale:

rapporto di coppia

inserimento sociale e qualità delle relazioni sociali relazioni familiari e sostegni

motivazione all'adozione

concretezza della disponibilità e della progettualità

atteggiamento verso la "diversità", la famiglia d'origine, il passato del bambino

#### **Relazione psicologica**

Osservazione e descrizione

## Individuale

Struttura della personalità, modalità cognitive e affettive; area delle relazioni interpersonali e sociali; aspirazioni e realizzazioni personali e lavorative;

immagine del Sé corporeo, area della sessualità, vissuti sulla sterilità e PMA; modalità e dinamiche intrapsichiche e relazionali con la famiglia d'origine; rappresentazioni, aspettative e modelli della funzione genitoriale; interiorizzazione delle figure genitoriali e degli stili educativi; vissuti su eventi significativi o situazioni traumatiche nella propria vita; atteggiamenti e reazioni di fronte alla diversità.

## Coppia

Dinamiche intrapsichiche e interpersonali; descrizione del rapporto e della comunicazione; modalità complementari o simmetriche, sintonia, affettiva, modalità di gestione dei problemi, delle differenze e della conflittualità; atteggiamenti di fronte alla dipendenza, alla competizione ed alla rivalità; qualità del rapporto con l'esterno; inserimento nel contesto sociale

## Desiderio e motivazione

Livello del bisogno e caratteristiche del desiderio; consapevolezza e profondità della scelta;

capacità identificatorie ed accoglienza empatica dell'altro; capacità di mentalizzare i cambiamenti nell'assetto familiare ed affettivo.

In presenza di figli: profilo psicologico di ciascuno; descrizione delle modalità relazionali tra genitori e figli; qualità del rapporto in atto; consapevolezza e partecipazione alla scelta adottiva; significato, rischi e risorse dell'adozione per i figli già presenti.

## Adozione

Capacità empatiche e di ascolto delle problematiche del bambino in stato di abbandono; atteggiamento verso la sua storia e la famiglia d'origine; aspettative sul legame affettivo futuro rispetto della storia del bambino ed elaborazione simbolica della perdita delle radici biologiche e culturali; accoglienza, sostegno ed integrazione della diversità somatica in ambito familiare e sociale; accettazione e riconoscimento di esperienze educative transculturali; capacità di dialogo con il bambino sulla sua storia personale e sull'adozione.

## Valutazione

Livello di maturità affettiva e relazionale personale e di coppia; capacità di tolleranza di fronte alla frustrazione e flessibilità al cambiamento; qualità educative genitoriali e spazio mentale per il bambino; modulazione tra aspetti ideali e reali del bambino adottato; livelli evolutivi, bisogni e rischi in presenza di altri minori nella famiglia; congruenza tra le aspettative espresse e le risorse presenti nella coppia, individuazione delle qualità genitoriali in funzione di specifiche situazioni dei minori in stato di sofferenza e abbandono.

## **Valutazione di sintesi (preferibilmente congiunta)**

Maturità personale ed affettiva con specifico riguardo alla capacità di diventare genitori ed amare un bambino non procreato da loro, inizialmente estraneo, un bambino che abbia bisogno di stabilità

e sicurezze, abbandonato e presumibilmente in una situazione di sofferenza, un bambino spesso portatore di difficoltà di relazione e di bisogni specifici

Maturità emotiva con specifico riguardo ad: assenza di patologie psichiche, desiderio genitoriale sano ed adeguato; capacità di affrontare frustrazioni con reazioni depressive adeguate, ma senza modalità ostili o patologiche; flessibilità personale e di coppia, assenza di rigidità, capacità e predisposizione all'ascolto empatico

Capacità di educare stabilendo rapporti con il figlio appropriati alla sua età, storia e caratteristiche, bisogni e rischi evolutivi specifici

Validità del rapporto di coppia, che deve qualificarsi non solo come capace di reggere la crisi di riadattamento derivante dall'arrivo del bambino, ma anche come coppia che abbia rielaborato l'eventuale difficoltà procreativa, o che tenga ben presente le esigenze ed i bisogni di loro eventuali altri figli, in modo da creare uno spazio mentale vero per il nuovo b. e non rischiare di utilizzarlo per soddisfare propri bisogni di stabilità, sicurezza o rafforzamento dell'identità

Eventuale indicazione delle caratteristiche genitoriali ipotizzabili e del bambino per il quale esse potrebbero risultare più favorevoli.

Conclusioni.....

(nome e cognome.....

(qualifica).....

Data.....

---

---

Allegato D <sup>(2)</sup>

### **Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico: dalla fase preparatoria all'abbinamento al post adozione**

#### *Premessa*

La *legge n. 184/1983*, "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla *legge n. 476/1998*, che ratifica la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali fatta a L'Aja il 29/05/1993, e dalla *legge n. 149/2001*, introduce nuovi adempimenti e l'esigenza di realizzare un livello di integrazione tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento adozionale.

L'*art. 39-bis, comma 1, della legge n. 184/1983*, così come modificato dalla *legge n. 476/1998*, stabilisce che le Regioni:

- a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

A seguito del provvedimento legislativo di ratifica della convenzione de l'Aja, che ha comportato una sostanziale revisione culturale ed organizzativa sia per la coppia aspirante all'adozione sia per tutti i soggetti coinvolti nell'iter adottivo, quali il Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali e sanitari, gli enti autorizzati, l'amministrazione regionale con *Delib.G.R. 26 marzo 2001, n. 27-2549* ha approvato la riorganizzazione graduale delle Equipes per le adozioni, già istituite con direttiva regionale n. 8 del 1986, e ha dettato linee di indirizzo volte a definire una metodologia di lavoro per le attività relative alle adozioni, specificando ruoli e competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti nel percorso adottivo.

Nel dicembre del 2001 la Regione Piemonte ha sottoscritto con gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio ad operare in Piemonte, e con l'adesione del Tribunale per i Minorenni di Torino, il protocollo operativo di intervento e di collaborazione tra Regione ed enti nella procedura adozionale.

A distanza di qualche anno, è possibile affermare che il mondo dell'adozione è in continua trasformazione, cambiano i percorsi con cui le coppie si avvicinano ai progetti di genitorialità, cambia il quadro giuridico e socio-economico dei paesi di provenienza dei bambini stranieri, evolve l'atteggiamento culturale nei confronti dell'accoglienza dei bambini in stato di abbandono.

Da qui l'esigenza di definire un percorso metodologico per tutti i soggetti coinvolti nell'iter adottivo dalla fase di preparazione all'abbinamento alla fase del post adozione. Tale percorso investe nell'adozione nazionale la fase susseguente alla proposta di abbinamento e nell'internazionale le fasi successive al deposito del decreto di idoneità, all'abbinamento e al post-adozione.

#### *Adozione nazionale*

L'adozione nazionale si caratterizza, per definizione, con una fisionomia sua propria evidentemente diversa rispetto all'adozione internazionale, non solo in termini normativi e procedurali, ma anche e soprattutto per le innegabili specificità che presenta un minore in stato di abbandono all'estero. Inoltre, se è vero che le adozioni nazionali di minori stranieri sono in aumento, queste si connotano in ogni caso con caratteristiche ancora diverse rispetto alle adozioni internazionali.

L'attività ormai ventennale delle Equipes adozioni nella Regione Piemonte rappresenta un patrimonio di notevole consistenza e qualità: molte Equipes hanno intrapreso nel corso degli anni iniziative volte al sostegno della genitorialità, utilizzando diverse metodologie e strumenti.

Alcune Equipes hanno anche tentato un approfondimento, attraverso un lavoro sistematico di ricerca, sui percorsi adottivi interrotti che si sono verificati, negli anni, sul loro territorio.

Nella nostra Regione la diffusione di queste iniziative si configura ad oggi con una struttura a "macchia di leopardo" cioè difforme e variegata.

Ne consegue la necessità, in analogia all'adozione internazionale, di definire modalità operative che, pur nel rispetto delle specificità territoriali e dei singoli progetti di intervento, armonizzino e uniformino a livello regionale, le azioni dei servizi, sociali e sanitari, nella fase del post adozione, oggetto del presente protocollo.

*La proposta di abbinamento e la fase di inserimento del minore nella nuova famiglia rapporti Equipe adozioni-Tutore.*

Al momento della presentazione della situazione del minore all'Equipe di riferimento della coppia individuata dal Tribunale per i Minorenni, da parte dell'Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, è opportuno siano presenti gli operatori di riferimento del minore (assistente sociale, psicologo, comunità ospitante o famiglia affidataria), qualora la loro partecipazione si riveli utile per fornire all'Equipe della coppia tutte le informazioni necessarie da trasferire alla coppia stessa.

Il Tutore del minore è informato della proposta di abbinamento e dei suoi successivi sviluppi dal servizio sociale di riferimento dello stesso e, se lo ritiene opportuno, potrà partecipare a questa prima fase di presentazione, direttamente o tramite suo delegato.

In accordo con l'Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, il Tutore o suo delegato e gli operatori di riferimento del minore, insieme all'Equipe della coppia, individueranno le modalità di inserimento del minore nella famiglia adottiva.

È opportuno che il minore venga preparato dagli operatori della comunità o dagli affidatari, nel caso sia collocato in affido familiare, all'inserimento presso la nuova famiglia, nei tempi e nei modi consoni alla sua età e situazione.

Per assicurare la necessaria riservatezza, peraltro prevista dalla normativa in materia, sulla collocazione del minore presso la nuova famiglia (la cui identità deve rimanere segreta) e per garantire un corretto, appropriato ed univoco passaggio di informazioni nella fase successiva all'inserimento, è opportuno che gli eventuali contatti diretti tra le due Equipes (quella del bambino e quella della coppia) cessino al momento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia. Se è infatti doveroso che venga garantita la riservatezza sulla nuova collocazione del minore, è altrettanto doveroso che venga garantita la riservatezza sulle vicende della famiglia d'origine (salvo ovviamente nel caso in cui abbiano dirette ricadute sul suo inserimento).

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Equipe Adozioni, sentito il parere del Tutore o suo delegato e in accordo con l'Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, la comunità/famiglia affidataria che ha ospitato il minore può mantenere successivi contatti diretti con il bambino, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e provvedendo ad eliminare eventuali recapiti della coppia in suo possesso.

È comunque opportuno che tali eventuali contatti siano mediati dall'Equipe di riferimento della coppia che al momento accoglie il bambino.

Gli aggiornamenti sullo sviluppo della procedura (es. ricorsi ecc.) saranno forniti dall'Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni all'Equipe di riferimento della coppia che accoglie il minore.

Il Tutore, in quanto rappresentante legale del minore, o persona da lui delegata, manterrà i contatti, secondo le modalità che riterrà più appropriate, con i nuovi servizi di riferimento del minore o direttamente con la coppia, per tutte quelle comunicazioni che si renderanno necessarie nel corso dell'inserimento e per l'acquisizione delle notizie utili ai fini delle eventuali udienze di opposizione

ed appello, in caso di ricorso della famiglia d'origine, adottando le necessarie cautele a tutela della riservatezza delle informazioni.

Durante tutto l'iter adottivo l'Equipe Adozioni che segue l'inserimento del bambino dovrà tenere aggiornato il Tutore, quale rappresentante legale del minore, sugli aspetti ritenuti rilevanti ai fini di un buon inserimento. Tali aggiornamenti dovranno essere trasmessi al Tutore e all'Ufficio Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni.

Quando sia stata proposta opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità ovvero ricorso in Appello contro la sentenza dichiarativa di adottabilità, le relazioni delle Equipes adozioni devono essere inviate tempestivamente al Tutore, che rappresenterà il bambino nel procedimento conseguente.

Le relazioni conclusive dell'affidamento preadottivo devono essere inviate direttamente al Tribunale per i Minorenni, che provvederà ad acquisire il parere del Tutore.

Si specifica che al momento dell'apertura della procedura di adottabilità, il Tutore deve provvedere a fissare una residenza anagrafica convenzionale allo scopo di tutelare il diritto alla riservatezza del bambino e per evitare che la famiglia di origine possa individuare la nuova collocazione del minore.

Sarà, inoltre, cura dell'Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni rilasciare alla coppia adottiva un documento d'identità convenzionale corredato della fotografia del minore, che consente l'iscrizione dello stesso presso la scuola dell'infanzia o dell'obbligo, identificandolo già con il nuovo cognome.

Si ricorda inoltre che la Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, in base ad un accordo con il Tribunale per i Minorenni, provvede, su apposita richiesta dell'Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, a rilasciare, attraverso l'Azienda A.S.L. di residenza della coppia adottiva, una tessera sanitaria convenzionale che identifica il minore con il nuovo cognome (Delib.G.R. 25 giugno 1991, n. 114-7317).

*Il sostegno al minore e alla famiglia nel periodo di affidamento a rischio giuridico e nel periodo preadottivo*

È opportuno osservare che un intervento di sostegno avviato precocemente ed in maniera continuativa e sistematica, già in questa fase, può incoraggiare la coppia ad avvalersi anche successivamente, ad adozione conclusa, del sostegno dei servizi; consente, inoltre, un'azione tempestiva e preventiva nel caso emergano aspetti di grave criticità, prima della pronuncia dell'adozione definitiva.

Il sostegno nella fase di avvio dell'inserimento del minore ha una attinenza stretta con il post adozione: già in questa fase, infatti, possono costruirsi i presupposti per il proseguimento dell'intervento in futuro.

La realizzazione dell'adozione nazionale, per i tempi generalmente lunghi previsti per la sua definitività, e in ogni caso per la previsione normativa dell'anno di affidamento preadottivo, consente agli operatori di riferimento della coppia un margine piuttosto ampio per un'azione di sostegno al minore ed alla famiglia che lo accoglie, incisiva e prolungata nel tempo.

In casi molto particolari, riferiti a minori già grandicelli e/o particolarmente problematici, anche nel periodo successivo all'inserimento del bambino nella nuova famiglia si può prevedere un

proseguimento della presa in carico terapeutica già avviata, da parte dei medesimi operatori della zona di provenienza, fino a quando ciò si renda necessario, nel rispetto dei tempi del bambino.

A parte queste situazioni, che vanno valutate caso per caso nell'esclusivo interesse del minore e gestite nel rispetto della riservatezza che la legge impone, (riferita al nuovo domicilio del minore e all'identità della coppia che lo accoglie), le attività di sostegno sono gestite dall'equipe di riferimento della coppia che accoglie il minore, che è infatti incaricata in tal senso dal Tribunale per i Minorenni.

Le attività e le forme di sostegno offerte a livello individuale sono definite dagli operatori sulla base delle caratteristiche del minore e delle sue specifiche necessità; gli interventi dovranno dunque essere flessibili e personalizzati. Al di là degli interventi individuali sul minore e sulla coppia adottiva, possono prevedersi anche dimensioni di gruppo.

Si ritiene necessario supportare gli affidatari che accolgono un minore a rischio giuridico durante tutto il periodo dell'affidamento, che può protrarsi a lungo nel tempo, prima della conclusione del procedimento relativo all'accertamento dello stato di adottabilità.

Tra le attività, si può prevedere la formazione di gruppi di sostegno organizzati sul territorio di residenza della coppia oppure a livello sovrazonale.

Esperienze già svolte e/o in corso suggeriscono di promuovere tali interventi, utili alla costruzione di una rete di famiglie con cui condividere e contenere i vissuti di ansia ed incertezza legati al rischio giuridico, per il quale la procedura adottiva non è ancora definita.

Una condizione irrinunciabile è l'attiva presenza della componente sanitaria (Servizio di NPI/Psicologia) ed una reale e fattiva integrazione operativa con il servizio sociale. Le situazioni sempre più complesse, per età e caratteristiche personali di minori italiani e stranieri, a tutti ben note, non possono esimere da una presa in carico nei modi che ogni equipe valuterà più opportuni, considerato che miglioramenti talvolta sorprendenti del bambino a pochi mesi dall'inserimento possono rivelarsi nel tempo insufficienti. Allo stesso modo anche la coppia può rivelare di sé aspetti non conosciuti in precedenza che potrebbero rappresentare una criticità in futuro. Occorre quindi prestare attenzione: anche inserimenti di bambini piccolissimi possono rivelarsi fin da subito problematici [1].

### **Adozione internazionale**

*Conferimento di incarico all'Ente Autorizzato individuato e avvio della collaborazione tra ente autorizzato ed Equipe Adozioni.*

Obiettivo di questa fase è un'immediata attivazione di un lavoro integrato tra servizio territoriale ed ente autorizzato, in base al quale due patrimoni professionali non devono diventare concorrenti, ma integrarsi nella fase del sostegno e accompagnamento della famiglia adottiva, in un'ottica preventiva che significa lavorare in modo coordinato, creando un contesto osservativo attraverso il quale monitorare i fattori di rischio, considerato, inoltre, che nel corso di questi anni si è creato un favorevole clima di collaborazione tra enti autorizzati che hanno aderito al protocollo siglato nel 2001 ed Equipes Adozioni, in occasione dello svolgimento dei corsi di preparazione rivolti alle coppie aspiranti all'adozione.

Questa collaborazione e sinergia nel procedimento adottivo implica impegni da parte di tutti i soggetti coinvolti nel percorso, allo scopo di:

- \* promuovere una corretta cultura dell'adozione che tenga conto delle trasformazioni in atto;
- \* incrementare e specializzare i rapporti di collaborazione finora intrapresi tra tutti gli attori coinvolti in un processo di qualificazione di un sistema integrato di servizi che si occupano di adozioni;
- \* sostenere percorsi di accoglienza e accompagnamento nella fase del post-adozione svolti in modo integrato fra servizi pubblici ed enti autorizzati;
- \* sviluppare comunicazioni tempestive tra le istituzioni coinvolte nel procedimento adottivo.

A tal fine:

gli Enti autorizzati, con riferimento alle Linee-guida della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri [2] si impegnano a:

- \* comunicare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Tribunale per i Minorenni, alle equipe adozioni competenti di aver ricevuto l'incarico da parte della coppia a curare la procedura di adozione all'estero;
- \* sostenere la coppia nella fase di scelta del paese straniero e preparazione della documentazione necessaria per l'Autorità centrale Straniera;
- \* comunicare alle Equipes adozioni competenti il paese straniero in cui è stata avviata la procedura adottiva;
- \* comunicare tempestivamente e in qualsiasi momento fatti, notizie e cambiamenti sostanziali relativi alla situazione personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi; in particolare può richiedere la collaborazione dell'Equipe adozioni competente per segnalare eventuali aspetti di criticità; analogamente può essere segnalata la disponibilità della coppia all'accoglienza di minori con caratteristiche diverse da quelle già indicate nel decreto. Tale disponibilità non può che nascere da percorsi formativi di maturazione della coppia;
- \* comunicare per iscritto, tramite posta o telefax, all'Equipe Adozioni competente, la richiesta di relazione di aggiornamento proveniente dall'Autorità Straniera, specificando la scadenza, eventuali contenuti specifici e le modalità per l'invio della stessa e delle eventuali successive relazioni previste. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla coppia interessata.

Le Equipes si impegnano a:

- \* comunicare all'Ente autorizzato notizie e cambiamenti sostanziali relativi alla situazione personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi, con specifico riferimento anche a possibili proposte di abbinamento nazionale rifiutate dalle coppie;
- \* aggiornare l'Autorità Giudiziaria, così come previsto nei decreti di idoneità, nel caso in cui sopravvengano cause capaci di incidere in modo rilevante sul giudizio di idoneità;
- \* fornire scambi di informazioni nel caso in cui nella fase di preparazione dei dossier delle coppie l'Autorità centrale straniera richieda relazioni specifiche redatte dall'ente autorizzato;

\* redigere specifiche relazioni qualora le Autorità Centrali dei Paesi stranieri, presso i quali l'Ente è accreditato, richiedano espressamente che siano redatte dalle Equipres adozioni; sarà cura dell'E.A. fornire con tempestività e precisione le indicazioni richieste dall'autorità straniera.

Per la consegna delle relazioni, richieste dall'Autorità centrale straniera, le Equipres adozioni si impegnano a seguire la modalità, tra quelle sottoindicate, ritenuta più funzionale alla loro organizzazione:

a) trasmettere le relazioni alla Cancelleria Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni, dove la coppia interessata dovrà recarsi per ritirarne copia conforme, da legalizzare presso l'Ufficio competente della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di tale relazione deve essere trasmessa copia all'Ente autorizzato.

b) rilasciare alla coppia interessata originale della relazione con firme in calce degli operatori autentiche dal responsabile con firma depositata presso la Prefettura competente territorialmente.

Al fine di consentire alla coppia interessata di poter legalizzare la relazione da presentare all'Autorità straniera, si invitano, pertanto, il Direttore del Consorzio socio assistenziale, sede dell'Equipres sovrazionale per le adozioni, e il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria infantile e/o del Servizio di Psicologia a depositare le proprie firme presso la Prefettura territorialmente competente.

In caso di cambio di residenza della coppia in questa fase, fatti salvi accordi tra le due Equipres, la competenza è in capo alla Equipres di riferimento in base alla residenza della coppia; qualora la stessa non fosse ancora in grado di fornire un quadro aggiornato della situazione, potrà avvalersi delle informazioni acquisite dalla Equipres che aveva in precedenza in carico il caso. È necessario comunque che la nuova Equipres di riferimento proceda a convocare e conoscere la coppia in coerenza con quanto fin qui detto.

### *Abbinamento*

Dopo la presentazione della proposta di abbinamento alla coppia da parte dell'E.A. (*art. 31, comma 3, lettera c) della legge n. 184/1983*, successive modifiche ed integrazioni) risulta necessario, affinché la coppia si senta supportata anche nella fase precedente all'incontro con il minore, che l'ente autorizzato comunichi con tempestività al Tribunale per i minorenni presso il quale o presso i quali la coppia abbia dato disponibilità per l'adozione nazionale e all'Equipres adozioni la proposta di abbinamento fatta dall'Autorità straniera e l'accettazione o meno dell'abbinamento da parte della coppia.

Al fine di aiutare la coppia anche nella fase precedente la partenza per il paese straniero, dove avverrà l'incontro con il bambino a loro abbinato, si può prevedere da parte dell'E.A. l'invio all'Equipres adozioni territorialmente competente di una scheda informativa sul minore (informazioni di tipo sociale, psicologico, medico), quando queste informazioni sono fornite dal paese straniero, ciò può avvenire anche attraverso la coppia, che normalmente firma un foglio di ricevuta delle notizie.

Nel caso in cui l'ente autorizzato riceva dall'Autorità straniera la segnalazione di un abbinamento di fratelli, che a seguito di opportuna valutazione possono essere separati e collocati contestualmente in famiglie diverse, l'ente autorizzato dovrà operarsi, in collaborazione con gli altri enti autorizzati eventualmente interessati, ed in accordo con le Equipres adozioni competenti, affinché questi siano inseriti in nuclei familiari residenti nella stessa regione, così da non recidere i legami.

## *Rientro*

L'ente autorizzato provvede a comunicare all'Equipe adozioni l'ingresso del minore in Italia, trasmettendo tutte quelle informazioni utili per una adeguata accoglienza del minore e per una completa conoscenza della sua storia. Risultano altresì importanti anche le informazioni riguardanti il periodo di permanenza della coppia nel Paese di origine del minore.

### **Attività di sostegno a favore del minore e della famiglia durante l'inserimento**

Tutti i soggetti coinvolti nel sostegno alla genitorialità adottiva sono chiamati a:

- \* costruire contesti operativi integrati tra Equipes Adozioni/Enti Autorizzati/famiglia adottiva per la definizione di specifici interventi di monitoraggio (colloqui individuali, gruppi di discussione e confronto, gruppi di auto mutuo aiuto, ecc.);

- \* accompagnare la nascita della famiglia adottiva potenziando e valorizzando le risorse presenti nella coppia, sostenendola nella costruzione del reciproco processo di attaccamento bambino/genitori anche alla luce della storia e dei bisogni specifici del bambino abbinato. Nei casi in cui sia necessario (situazioni di rischio sanitario, sociale ecc.) l'equipe adozione e l'Ente Autorizzato devono collaborare nella costruzione di un progetto educativo/sociale/relazionale personalizzato;

- \* concorrere nella definizione di percorsi educativi finalizzati all'accoglienza dei bambini adottati;

- \* assumere le iniziative necessarie per favorire l'inserimento scolastico dei minori in affidamento a rischio giuridico, in affidamento preadottivo ed adottati.

Il ruolo della scuola è, infatti, determinante come vettore di integrazione e benessere dei bambini, ma anche come luogo di crescita culturale;

- \* sostenere la famiglia adottiva nel processo di riconoscimento della storia originaria del bambino, della sua differenza etnica, somatica e culturale anche rispetto al contesto sociale allargato (rete familiare e sociale, ambiente scolastico, tempo libero ecc.);

- \* rendere consapevoli i genitori della necessità di una corretta informazione al figlio adottivo sulla sua reale situazione;

- \* promuovere e diffondere, nel territorio di appartenenza, occasioni di confronto, riflessione e supporto allargato attraverso iniziative di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con altri servizi e/o agenzie educative (scuola, associazioni).

La fase successiva all'ingresso del minore nella nuova famiglia è particolarmente complessa e risulta in alcuni casi difficoltosa per l'Equipe adozioni di riferimento e per gli E.A. l'esercizio dell'attività di "assistenza" prevista dall'*art. 34, comma 2, della legge n. 184/1983* successive modifiche ed integrazioni, attività limitata temporalmente e peraltro subordinata alla "richiesta degli interessati".

Tale considerazione sollecita le Equipes Adozioni ad impegnarsi nel porre sempre maggiore attenzione alla fase successiva alla adozione e ad implementare la collaborazione con l'Ente Autorizzato.

Si ritiene infatti che un tempestivo ed efficace intervento nel periodo dell'anno previsto dalla legge, possa non solo avere una valenza preventiva, ma incoraggiare la coppia ad avvalersi anche successivamente, qualora lo ritenga opportuno, del sostegno dell'Equipe o dell'Ente Autorizzato come di seguito indicato.

Inoltre la condivisione di prassi operative da parte degli enti autorizzati e delle Equipe adozioni rimanda alla coppia un'immagine di unitarietà da parte dei soggetti che, a diverso titolo, intervengono nella realizzazione e nella buona riuscita del progetto adottivo.

Infine, una efficace integrazione tra questi due soggetti avrebbe vantaggiose ricadute anche sul tempo lavoro di entrambi, evitando inutili quanto confuse sovrapposizioni di interventi.

In riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente (*L. n. 476/1998*) sulle rispettive competenze delle Equipe adozioni e degli enti autorizzati, richiamate dalla *Delib.G.R. 26 marzo 2001, n. 27-2549* l'equipe adozioni attualmente: nell'ambito dell'attività di "assistenza" prevista a favore del minore e dei genitori adottivi, nel primo anno dal momento del suo ingresso in Italia, riferisce al Tribunale per i Minorenni tramite l'invio di una relazione conclusiva, salvo segnalare anche durante l'anno le "...eventuali difficoltà per gli opportuni interventi".

L'attività di monitoraggio deve quindi essere strutturata in due distinte funzioni:

a) "dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli Enti Autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottive il minore" (art. 34, comma 2, primo periodo *L. n. 476/1998*);

b) "essi, in ogni caso, riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi "(art. 34, comma 2, secondo periodo, *L. n. 476/1998*).

A tal fine è necessario che l'Equipe adozione di riferimento e l'Ente Autorizzato collaborino per definire un progetto di lavoro ed un percorso di sostegno al minore e alla coppia, in cui si specificano i tempi e i contenuti, ponendo particolare attenzione al monitoraggio dell'inserimento dei bambini interessati nel contesto familiare e scolastico, garantendo un sostegno specialistico a favore dei bambini e/o delle coppie qualora si individuino precise difficoltà.

Un nodo critico può essere la distanza nel caso in cui la coppia abbia dato incarico ad un ente fuori regione: in ultima istanza, pertanto, qualora non siano percorribili le modalità sopra individuate, il progetto potrà essere il risultato anche di comunicazioni da parte dell'Ente autorizzato nei confronti dell'Equipe o viceversa.

La cosa importante è che si arrivi a concordare tra i due attori un vero progetto di sostegno da proporre alla famiglia, con la definizione di tempi, contenuti e strumenti e modalità di confronto tra ente ed Equipe. Questo progetto può prevedere un accordo formale sulla stesura dei follow up a seconda dei casi e delle richieste dei paesi stranieri.

La coppia potrà scegliere se farsi seguire per quanto attiene al sostegno/accompagnamento psicologico e sociale dall'equipe adozioni o dall'Ente autorizzato sottoscrivendo in tal senso una lettera di adesione nella forma di un consenso scritto che verrà inviato anche al Tribunale per i Minorenni.

Nel caso in cui l'ente autorizzato non sia in grado di offrire un adeguato sostegno, sarà comunque opportuno che esso si impegni al momento della definizione del progetto, ad individuare con l'Equipe competente territorialmente, modalità di collaborazione efficaci.

### *Le Relazioni di Follow-up*

Come specificato nelle Linee-guida per l'ente autorizzato della Commissione per le adozioni internazionali (*Del. n. 3/2005/SG*), l'Ente è tenuto a richiedere alla coppia di sottoscrivere, all'atto del conferimento, l'impegno a rendersi disponibile a fornire informazioni per la stesura delle relazioni post-adozione.

È compito dell'Ente provvedere alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento sull'andamento dell'inserimento del minore straniero presso la famiglia adottiva secondo quanto richiesto dal Paese straniero.

In alcuni casi le Autorità straniere richiedono che le relazioni vengano redatte dalla medesima Equipe che ha svolto le attività istruttorie, in questo caso sarà cura dell'Ente Autorizzato fornire con tempestività e precisione indicazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, mettendo a disposizione eventuali schemi di riferimento.

Qualora l'Autorità Centrale straniera richieda che le relazioni vengano redatte dalla medesima Equipe che ha svolto le attività istruttorie e la coppia abbia scelto di farsi seguire dall'Ente Autorizzato, tali relazioni, redatte dall'Equipe Adozioni, potranno recepire le informazioni nel merito fornite dall'Ente Autorizzato.

Resta comunque ferma la possibilità per l'Equipe Adozioni di convocare direttamente la coppia, qualora lo ritenga opportuno.

Per la consegna delle relazioni, richieste dall'Autorità centrale straniera, le Equipes Adozioni si impegnano a seguire una modalità tra quelle sottoindicate, ritenuta più funzionale alla loro organizzazione:

a) trasmettere le relazioni alla Cancelleria Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni, dove la coppia interessata dovrà recarsi per ritirarne copia conforme, da legalizzare presso l'Ufficio competente della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di tale relazione deve essere trasmessa copia all'Ente autorizzato.

b) rilasciare alla coppia interessata originale della relazione con firme in calce degli operatori autenticati dal responsabile con firma depositata presso la Prefettura competente territorialmente. Di tale relazione deve essere trasmessa copia all'Ente autorizzato.

Al fine di consentire alla coppia interessata di poter legalizzare la relazione da presentare all'Autorità straniera, si invitano, pertanto, il Direttore del Consorzio socio assistenziale, sede dell'Equipe sovrazonale per le adozioni, e il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria infantile e/o del Servizio di Psicologia a depositare le proprie firme presso la Prefettura territorialmente competente.

Indipendentemente da chi sta svolgendo l'attività di sostegno, per quanto riguarda la stesura e l'invio delle relazioni periodiche di follow-up, restano salvi gli impegni e gli adempimenti rispettivamente dell'Equipe adozioni e dell'E.A. nei confronti dell'Autorità straniera del paese di provenienza del

minore e del Tribunale per i Minorenni, nell'anno successivo all'ingresso del minore in Italia, come previsto dal provvedimento di incarico all'Equipe.

La responsabilità dei follow-up è dell'E.A., che è tenuto ad inviare le relazioni post adottive all'Autorità straniera sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva.

Nel caso in cui l'E.A. riceva dall'Autorità Straniera la richiesta di relazioni di aggiornamento a cura dell'Equipe di territorio, è opportuno che lo stesso Ente provveda a comunicarlo agli operatori dell'Equipe interessata.

La realizzazione di un rapporto di collaborazione ed integrazione tra i due soggetti dovrebbe consentire un reciproco passaggio di informazioni utili per la stesura delle citate relazioni.

Trascorso il primo anno dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia, qualora le relazioni post-adottive vengano richieste dall'Autorità Centrale straniera alle Equipes adozioni, per la consegna delle relazioni post-adottive le Equipes adozioni si impegnano a seguire una delle due modalità sopra indicate.

Qualora le autorità centrali dei Paesi stranieri, tramite gli enti, richiedano particolari informazioni, sarà cura dell'E.A. fornire con tempestività e precisione indicazioni necessarie.

[1] Si ricorda che con *Delib.G.R. 17 novembre 2003, n. 79-11035* la Regione ha previsto un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia affidataria nei casi di minori in affidamento a rischio giuridico, da parte dell'Ente Gestore e dell'ASL di riferimento del minore.

È previsto, inoltre, un contributo economico ai genitori che adottano minori italiani e stranieri di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato.

Tali contributi verranno erogati qualora previsti, nell'ambito di uno specifico progetto, formulato dagli operatori di riferimento, anche in collaborazione con l'Ente Autorizzato, nel caso si tratti di adozione internazionale.

Nel caso di minori adottati in condizioni particolari (gravi patologie, abusi, violenze subite), gli Enti Gestori possono in ogni caso prevedere l'estensione delle provvidenze di cui sopra anche al di fuori delle fattispecie individuate e regolamentate dall'Amministrazione Regionale, sempre nell'ambito dello specifico progetto d'intervento dei suddetti minori.

[2] Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2005/S.G.

---

(2) Allegato aggiunto dalla *Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 90-4331*.

## **Linee di indirizzo per l'organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale**

### *A) Premessa*

La legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001, all'art. 1 comma 3, attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli enti locali il compito di promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di informazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in affidamento o in adozione uno o più minori.

La legge n. 476/1998, di ratifica della Convenzione dell'Aja, all'art. 29-bis, comma 4, lettere a) e b), attribuisce ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, che possono avvalersi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, il compito di svolgere le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'art. 39-ter;

b) preparazione delle coppie aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti.

c) attività di conoscenza della coppia e trasmissione della relazione, in esito all'attività svolta, al Tribunale per i Minorenni.

Sulla base della *Delib.G.R. 26 marzo 2001, n. 27-2549* e del protocollo operativo, siglato il 17 dicembre 2001, tra la Regione e gli enti autorizzati ad operare in Piemonte, la Regione Piemonte ha organizzato 12 giornate di formazione per gli operatori delle Equipes per le adozioni, anche in collaborazione con gli enti autorizzati. In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 476/1998, all'art. 29-bis, comma 4, lettere a) e b) la Regione Piemonte, dall'anno 2001 ad oggi, ha promosso su tutto il territorio piemontese l'organizzazione di corsi (27 nell'anno 2005) rivolti alle coppie aspiranti all'adozione che hanno già presentato o intendono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

È opportuno considerare che, in seguito al provvedimento assunto dalla Commissione per le adozioni internazionali del 17 luglio 2002, risultano essere 59 gli Enti autorizzati ad operare all'estero per la macroarea del Nord; a tale proposito, l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno prorogare il suddetto protocollo, nelle more di una nuova definizione di protocolli operativi fra enti autorizzati, servizi e autorità giudiziarie minorili.

Con il presente atto si definiscono i destinatari dei suddetti corsi, le sedi e i criteri organizzativi, i criteri di qualità, gli obiettivi, i contenuti e le metodologie.

### *B) Destinatari*

I destinatari sono le coppie aspiranti all'adozione in possesso dei requisiti d'accesso previsti dalla legge, che intendono presentare o che hanno già presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nonostante la legge non lo preveda come obbligo, si auspica, per meglio diffondere una nuova cultura delle adozioni ed un avvicinamento sempre più consapevole alla scelta adottiva, che le

coppie frequentino i corsi prima di aver presentato dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni. In questo modo risulterebbe facilitata la successiva attività di conoscenza della coppia, consentendo alla Equipe di meglio focalizzare la valutazione delle sue competenze e lo studio dell'abbinamento possibile, senza l'appesantimento della parte informativa; verrebbe inoltre garantito il rispetto dei tempi previsti per l'espletamento dell'istruttoria.

A tale proposito, il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, nella comunicazione del 3 dicembre 2002 inviata a tutte le Equipes adozioni del Piemonte, indica l'opportunità che le coppie ricevano la necessaria preparazione e le indispensabili informazioni sull'adozione, prima di presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

### *C) Sedi e criteri organizzativi*

I corsi di preparazione e formazione per le coppie aspiranti all'adozione sono organizzati dalle equipe sovrazionali per le adozioni, con la collaborazione degli enti autorizzati e dei gruppi di associazioni di volontariato che operano, a livello regionale, nel settore della cooperazione internazionale, della solidarietà a distanza, degli affidamenti familiari, delle adozioni nazionali.

L'amministrazione regionale con la citata *Delib.G.R. 26 marzo 2001, n. 27-2549* ha approvato la riorganizzazione graduale delle Equipes per le adozioni, costituite con direttiva regionale n. 8/1986, riorganizzazione che si è definita nel corso dell'anno 2002 presso i 22 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, aventi sede presso i comuni sede di ASL o in altra sede sovrazionale ritenuta idonea dagli enti locali competenti.

Tale assetto organizzativo può ad oggi considerarsi ormai consolidato.

Questi corsi sono stati organizzati nel numero complessivo di circa 20 all'anno, a cadenza mensile, articolati su due giornate consecutive, a rotazione nel corso dell'anno, originariamente su quattro poli geografici (Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Provincia), cui afferivano gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali individuati convenzionalmente, in passato, quali poli formativi per lo svolgimento delle attività previste dalla *legge n. 476/1998, art. 29-bis, comma 4, lettera b)*, allo scopo di assicurare alle coppie la possibilità di frequentare un seminario nella zona di riferimento, oppure di frequentare il corso anche in altra zona. Per quanto riguarda il Comune di Torino, l'organizzazione dei corsi avviene a livello centrale, con la collaborazione delle quattro Equipes adozioni, composte da personale sociosanitario.

Il convenzionale riferimento dei poli formativi è venuto a cessare nel momento in cui sono state definite e sono entrate a pieno regime, sull'intero territorio regionale, le Equipes sovrazionali.

Le Equipes per le adozioni provvederanno, presso le proprie sedi, a diffondere e a rendere disponibile alle coppie interessate il materiale informativo sull'adozione.

La Direzione Politiche Sociali, attraverso gli uffici competenti, avrà il compito di definire annualmente il calendario dei corsi di preparazione, con le Equipes sovrazionali per le adozioni e con gli enti autorizzati, come occasione di verifica e confronto sull'andamento degli stessi, recependone gli eventuali aspetti di criticità e predisponendo gli opportuni interventi per il loro superamento.

Provvederà inoltre alla diffusione del calendario ai soggetti interessati, garantendo quindi una funzione di coordinamento e raccordo fra gli stessi.

L'Equipe di riferimento potrà avvalersi, al momento dell'iscrizione delle coppie al corso organizzato sul proprio territorio, di una scheda contenente indicazioni utili per meglio orientare l'organizzazione del corso e dei lavori di gruppo.

Per l'iscrizione di una coppia presso una sede diversa da quella del proprio territorio di riferimento, è necessario che l'assistente sociale a cui la coppia si rivolge, dia una preliminare e completa informazione sulle modalità e il contenuto del corso, in modo che l'assistente sociale, referente del corso fuori zona, presso il quale la coppia intenderebbe iscriversi, debba unicamente provvedere all'iscrizione senza farsi carico di altre incombenze.

Il numero delle coppie provenienti da fuori zona non può essere superiore, indicativamente, al 20% del numero complessivo di partecipanti.

#### *D) Criteri di qualità*

I corsi organizzati dalle Equipes sovrazionali per le adozioni, dovranno soddisfare i seguenti criteri:

1. essere articolati su due giornate consecutive ed avere una durata non inferiore a 15 ore;
2. prevedere orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le esigenze dei partecipanti;
3. prevedere la partecipazione di un numero di coppie tendenzialmente non inferiore a 10 e non superiore a 30 per consentire un proficuo lavoro di gruppo;
4. garantire la presenza di relatori (assistente sociale e psicologo) che abbiano maturato, nell'ambito delle adozioni, una esperienza di almeno 5 anni.

Per quanto riguarda il relatore referente dell'Ente autorizzato, dovrà prevedersi la presenza di personale qualificato con esperienza di almeno 5 anni maturata all'interno dell'Ente Autorizzato o di altro Ente operante nel settore delle adozioni.

In particolare è necessario che l'intervento dell'Ente sia in grado di soddisfare gli interrogativi delle coppie inerenti aspetti concreti relativi all'adozione all'estero, come specificato al paragrafo F).

5. assicurare l'integrazione delle differenti competenze professionali dei relatori e degli eventuali esperti, per offrire ai partecipanti una esaustiva e qualificata informazione.
6. prevedere la partecipazione del relatore dell'Ente possibilmente già nella fase preparatoria del corso o quantomeno ad entrambe le giornate di svolgimento dello stesso come successivamente richiamato.
7. consentire l'accesso gratuito al corso per le coppie.

Si richiama l'importanza che le attività di informazione-preparazione rivolte alle coppie aspiranti all'adozione garantiscano una integrazione armonica tra i diversi saperi da parte dei soggetti coinvolti (Equipes adozioni ed enti autorizzati); ciò comporta necessariamente una condivisione delle informazioni da trasmettere, in modo che risultino oltre che qualificate, coerenti tra loro.

Si dovrà inoltre far comprendere alle coppie che tutte le opportunità di formazione loro offerte costituiscono una preziosa occasione di approfondimento.

Allo scopo di rispondere con flessibilità ai criteri di qualità sopra citati, si segnala l'opportunità di una periodica restituzione ai relatori degli Enti Autorizzati degli aspetti salienti emersi dai questionari di soddisfazione del corso compilati dalle coppie a conclusione dello stesso.

Per rendere la progettazione dei corsi sempre più efficace, è altresì opportuno che la fase della restituzione sia accompagnata da un confronto con i relatori delle Equipages adozioni.

Analogamente, con cadenza semestrale, le Equipages Adozioni predispongono, su apposito schema di riferimento elaborato dalla Regione Piemonte, una relazione di sintesi sugli aspetti salienti rilevati dai questionari di soddisfazione e su eventuali altri aspetti ritenuti significativi emersi in occasione dello svolgimento dei corsi.

La legislazione in materia (*L. n. 476/1998, art. 29-bis, comma 4, lettera a*) e le Linee-Guida della Commissione per le Adozioni Internazionali (*Del. n. 3/2005/SG*) prevedono che l'attività di informazione sia svolta dai servizi socio-assistenziali e sanitari, anche in collaborazione con gli enti autorizzati.

#### *E) Obiettivi*

I corsi di preparazione si propongono i seguenti principali obiettivi:

- \* aiutare la coppia ad avviare un processo di maturazione interno, orientato all'acquisizione di una competenza genitoriale specifica rivolta ad un minore proveniente da una condizione di abbandono;

- \* sviluppare nella coppia la comprensione reale del concetto e della condizione di abbandono, di quali ne siano le cause e le manifestazioni, e di quali siano le possibili ripercussioni, anche nel lungo periodo, sulle caratteristiche e sul comportamento del minore che viene accolto;

- \* accompagnare la coppia all'acquisizione di un concetto di accoglienza ispirato al principio di centralità dei bisogni del bambino ed alla accettazione autentica della sua storia, del suo passato, delle sue origini;

- \* rendere consapevole la coppia del reale scenario delle adozioni all'estero, con particolare attenzione alla crescente difficoltà nell'adottare bambini piccoli spiegandone le ragioni;

- \* offrire, qualora lo si valuti opportuno, nel contesto del corso occasioni di incontro con un adulto adottato per dare concretezza e vicinanza al bambino immaginato e fantasticato.

#### *F) Contenuti*

I corsi sviluppano le tematiche contenute nel cd rom e nell'opuscolo illustrativo dal titolo "A B C dell'adozione", strumento predisposto dall'amministrazione regionale con la collaborazione di operatori esperti dei servizi e rappresentanti degli enti autorizzati.

L'utilizzo di questo mezzo ha rappresentato un utile spunto di riflessione e di stimolo per i servizi territoriali e per gli enti autorizzati e garantire, inoltre, una preparazione e informazione omogenea e di qualità nei confronti delle coppie aspiranti all'adozione, favorendo la diffusione di una cultura condivisa sulle adozioni.

È intenzione dell'Amministrazione Regionale procedere ad una revisione complessiva del cd rom e dell'opuscolo illustrativo considerata la necessità di fornire nuove e più approfondite informazioni alle coppie alla luce dell'esperienza fino ad oggi acquisita e dei cambiamenti intervenuti in ambito internazionale.

Il cd rom prevede lo sviluppo di tre moduli: sociale, psicologico e dell'ente autorizzato.

Tali moduli possono essere trattati dai tre relatori (AS e psicologo dell'Equipe adozioni, rappresentante dell'ente autorizzato) in maniera personalizzata, purché sia garantita l'uniformità di contenuti a cui mira la predisposizione di un unico strumento multimediale di riferimento.

Gli interventi dei tre relatori dovranno essere armonizzati fra loro al fine di garantire il pieno sviluppo dei contenuti proposti nel corso.

Modulo Sociale: sviluppa le seguenti aree tematiche:

- \* aspetti di carattere legislativo relativi ai principi ispiratori ed alle modifiche più significative, in materia di adozione, introdotte dalla *legge n. 476/1998* e dalla *legge n. 149/2001*;

- \* aspetti di carattere procedurale relativi al percorso che la coppia dovrà affrontare, dalla fase della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla fase dell'eventuale inserimento del minore nel nuovo contesto familiare, differenziati a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale;

- \* aspetti relativi alle competenze e alle funzioni di ciascuno dei soggetti istituzionali implicati nel percorso adottivo: Tribunale per i minorenni, Servizi territoriali, Enti Autorizzati;

- \* ruolo delle associazioni di volontariato.

Modulo psicologico: sviluppa le seguenti aree tematiche:

- \* il significato autentico della genitorialità adottiva e lo sviluppo della relazione adottiva

- \* il significato emotivo di abbandono: il bambino e la sua storia

- \* il significato dell'adozione come incontro di più storie

- \* l'inserimento nella famiglia adottiva.

Modulo dell'Ente Autorizzato: sviluppa le seguenti aree tematiche:

- \* la realtà concreta della adozione internazionale, sia in riferimento all'aspetto normativo sia in riferimento ai modelli culturali di provenienza del minore, ed allo stile di accudimento in uso in quello specifico Paese, con cui un domani i coniugi dovranno confrontarsi;

- \* la condizione del minore in stato di abbandono all'estero e le cause dell'abbandono;

- \* le procedure di adozione all'estero, i criteri per la comparazione e l'abbinamento, i tempi ed i costi dell'adozione ed il ruolo della Commissione per le Adozioni Internazionali

\* il principio di cooperazione fra Stati ed il principio di sussidiarietà nell'adozione internazionale.

Occorre che già in questa fase le coppie siano informate della necessità di attivarsi tempestivamente nella ricerca dell'Ente Autorizzato al quale conferire l'incarico una volta in possesso del decreto di idoneità.

Si verifica sovente, infatti, che una coppia non riesca in tempo utile a conferire l'incarico all'Ente prescelto, considerate le lunghe liste di attesa degli Enti medesimi.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre posta al contenuto delle informazioni relative alla fase post adottiva, da intendersi come fase successiva alla definizione della procedura, sia essa relativa all'adozione nazionale che internazionale, con il conseguente riconoscimento, al minore adottato, della condizione di figlio legittimo della coppia.

È quindi opportuno che il contenuto delle informazioni trasmesse, riferite a questa specifica fase, consenta alle coppie di prefigurare il percorso di inserimento del figlio adottato in una dimensione temporale che vada oltre la conclusione meramente giuridica della procedura, anche alla luce di quanto previsto dall'*art. 28 della legge n. 149/2001* che prevede per l'adottato la possibilità di accesso ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori.

Si dovrà di conseguenza aiutare la coppia a comprendere e valorizzare la funzione di risorsa dei Servizi e delle relative attività di monitoraggio e di sostegno che gli stessi potranno svolgere, nel momento in cui verrà loro richiesto, anche in collaborazione con gli Enti autorizzati.

Si rimanda, in proposito, a quanto contenuto nelle "Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico: dalla fase preparatoria all'abbinamento al post adozione".

### *G) Metodologia*

In termini di metodologia, come già accennato al precedente paragrafo E), si è verificato come il lavoro di gruppo, condotto dai membri delle Equipes per le adozioni o da esperti della conduzione di gruppo, rappresenti un valido ed efficace strumento per le coppie: esso, infatti, offrendo uno spazio al confronto, al di fuori di ogni contesto valutativo, anche con il coinvolgimento di coppie che hanno già realizzato l'adozione, attraverso il racconto di esperienze concrete, favorisce il processo emotivo dell'apprendimento.

Allo scopo di promuovere un miglioramento continuo dei corsi stessi, è consigliabile la predisposizione e l'utilizzo di strumenti di verifica della soddisfazione e della qualità dei corsi.

### *H) Aspetti economici*

#### *Compenso*

In merito al pagamento di relatori esterni (es. referente ente autorizzato ed eventuale altro esperto), si propone di utilizzare come riferimento il tariffario della retribuzione oraria per i formatori, come determinato dalla Circ. n. 101/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dalle normative nazionali e regionali di riferimento. In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai docenti formatori è individuato in 51,65 non soggetto ad IVA. In ogni caso si può fare riferimento ai costi ammissibili per formatori, nei bandi FSE.

L'ente territoriale che organizza il corso, dovrà richiedere ad eventuali relatori esterni che deciderà di interpellare, un curriculum che comprovi la loro preparazione specifica in materia di adozioni.

#### *Rimborso spese*

È possibile prevedere, oltre al compenso orario di cui sopra, la corresponsione a favore dei relatori esterni di una somma forfettaria, a titolo di rimborso spese di viaggio ed eventuale pernottamento, per un importo indicativamente compreso tra 20,00 e 100,00 (in caso di pernottamento), al lordo delle ritenute fiscali.

#### *Retribuzione operatori*

Premesso che le realtà organizzative delle Equipes adozioni sono molto diversificate dal punto di vista dei criteri di utilizzo del proprio personale; verificato, inoltre, che nella maggioranza dei casi la partecipazione ai corsi viene assicurata quale prestazione aggiuntiva debitamente autorizzata in regime di lavoro straordinario (ed eventualmente, come tale, retribuita), si ritiene consigliabile limitare quanto più possibile l'effettuazione dei corsi da parte del personale delle Equipes in regime di lavoro eutroneo.

Tutte le spese afferenti al punto H), unitamente alle altre spese organizzative dei corsi medesimi, possono essere considerate rientranti nel finanziamento annuale regionale, fino ad esaurimento delle somme assegnate.

---

(3) Allegato aggiunto dalla *Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 90-4331*.